Assicurazione Altre Garanzie CVT Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: Aviva Cover Drive**

Data di aggiornamento 12.09.2019
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini,14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.
L'indice di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 129%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Il Veicolo, da danni materiali e diretti

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti i danni conseguenti a:

- ✓ Incendio e Furto
- ✓ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- ✓ Eventi Naturali e Catastrofali
- ✓ Kasko
- ✓ Infortuni
- ✓ Spese Legali
- ✓ Imprevisti
- ✓ Cristalli
- ✓ Assistenza

INCENDIO E FURTO	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di incendio e furto, sulla base del valore assicurato. Il valore assicurabile, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia. Il valore assicurabile per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Sono esclusi dall'assicurazione i danni: ! verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; ! verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premo in aumento o diminuzione.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di atti vandalici ed eventi socio-politici. Il valore assicurabile, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia. Il valore assicurabile per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	**Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici** Sono esclusi dall'assicurazione i danni: ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. **Eventi Sociopolitici** Sono esclusi dall'assicurazione i danni: ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ! causati da atti vandalici. La garanzia, prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premo in aumento o diminuzione.
EVENTI NATURALI E CATASTROFALI	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di eventi naturali ed eventi catastrofali. Il valore assicurabile, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia. Il valore assicurabile per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	**Eventi Naturali** Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza: ! di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche; ! di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! di acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso; ! di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. **Eventi Naturali e Catastrofali** Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza: ! di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! di acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso; ! di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, i quali possono generare variazioni di premo in aumento o diminuzione.
KASKO	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza – durante la circolazione. Sono previste due forme di garanzia: - Kasko totale; - Collisione. Il valore assicurabile, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia. Il valore assicurabile per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	**Rinuncia al Diritto di Rivalsa** L'Impresa di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente dell'autovettura debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. Sono esclusi dall'assicurazione i danni: ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di autovettura guidata da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione aggiuntiva per la responsabilità civile "Rinuncia alla rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; ! in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); ! verificatisi durante la circolazione abusiva dell'autovettura a seguito di furto; ! alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di polizza. La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premo in aumento o diminuzione.

INFORTUNI	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione dell'autovettura.

Ulteriori Garanzie	• È possibile sostituire la tabella della valutazione del grado percentuale di invalidità permanente ANIA offerta, con quella **INAIL**.
	• È possibile, estendere la garanzia alla copertura alle spese per le prestazioni:
	  • prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
	  • esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'infortunio;
	  • uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
	  • terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
	  • rette di degenza in ospedale o clinica;
	  • spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica
	scegliendo un massimale adeguato alle proprie esigenze.

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	**Rinuncia Al Diritto Di Rivalsa** L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione. L'assicurazione non è operante per gli infortuni: ! subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione dell'autovettura guidata da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; ! avvenuti quando l'autovettura sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; ! avvenuti quando l'autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; ! avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! avvenuti in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).
TUTELA LEGALE	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale. È possibile in base alle esigenze del contraente scegliere fra tre opzioni di massimali.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	L'assicurazione non è operante: per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ! per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 11.2 – lettere f) e g); ! per acquisto di beni mobili registrati; ! se il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida dell'autovettura secondo la normativa vigente; ! se il conducente guidi l'autovettura con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; ! se l'autovettura non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti; ! se l'autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.

IMPREVISTI	
Garanzia Base	La polizza prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per la sostituzione delle chiavi smarrite, per la custodia dell'autovettura sequestrata o per il duplicato della patente.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Per ogni copertura è previsto un limite di indennizzo specifico.
CRISTALLI	
Garanzia Base	La polizza prevede la copertura per la riparazione o la sostituzione dei vetri danneggiati dell'autovettura e dei materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini, a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.000€ per sinistro e per anno assicurativo. Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata fino ad un massimo di 350€ per sinistro e per anno assicurativo.
ASSISTENZA	
Garanzia Base	La copertura assicurativa è operante 24 ore su 24 per garantire un pronto intervento a tutela della persona e dell'autovettura. Il servizio di assistenza è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'assistenza non sono fornite: ! per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ! per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore; ! limitatamente alla prestazione "Auto sostitutiva" qualora l'autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione; ! limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione; ! se sussiste dolo da parte dell'Assicurato; ! in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); qualora l'indisponibilità dell'autovettura sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. La garanzia prevede per ogni prestazione, limiti di indennizzo specifici.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	× Ciclomotori e Motocicli × Motocarri × Autobus × Veicoli Trasporto Cose, Trasporto Specifico o ad uso Speciale × Macchine Operatrici e Carrelli × Macchine Agricole × Natanti × Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico × Veicoli D'epoca × Autocase × Targhe Estere

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di Sinistro:** La denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione: • telefonando al numero Verde 800.117.330; • spedendo una raccomandata A/R; • scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it. È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro". Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A richiesta dell'Impresa di Assicurazione devono essere prodotti in copia: • carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura; • patente del conducente. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile). Nei casi di **incendio, furto**, **atti vandalici ed eventi sociopolitici**, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione entro 5 giorni. Nel caso di **furto totale** all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane. In caso **di Infortuni** la denuncia deve essere corredata di certificato medico e presentata direttamente all'Intermediario. In caso di sinistro **tutela**, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità: Denuncia Telefonica, contattare DAS: • dall'Italia numero Verde 800.341.143 • dall'estero +39.045.83.78.901 Denuncia Scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS: • per posta elettronica a sinistri@das.it; • per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona. In caso di sinistro **cristalli** l'assicurato può rivolgersi ad un centro convenzionato che raccoglierà direttamente la denuncia dell'accaduto. Qualora l'Assicurato, non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia deve essere presentata per iscritto all'Impresa di Assicurazione: • spedendo una raccomandata A/R; • scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) • aviva_italia_spa@legalmail.it. In caso di sinistro **assistenza** l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando: • dall'Italia il numero Verde 800.196.914 • dall'estero il numero +39.011.742.56.88 •

	Assistenza diretta / in convenzione **Cristalli** L'impresa di Assicurazione mette a disposizione dell'Assicurato una rete di centri covvenzionati per la riparazione/sostituzione dei cristalli.
	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese Tutela Legale L'Impresa di Assicurazione ha affidato la gestione dei sinistri alla società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – via Enrico Fermi 9/B - tel. dall'Italia 800.341.143 - tel. dall'estero +39.045.83.78.901 - indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it. Assistenza Il servizio di assistenza stradale è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Impresa di Assicurazione presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa di Assicurazione qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
Obblighi dell'impresa	l'impresa di assicurazioni deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 60 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danno a cose o danni a persona. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere in visione i relativi atti.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non previsto

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata del Contratto	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione e Riattivazione	Non previste

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento da parte del Contraente.
Risoluzione	Non prevista

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche proprietarie, usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio di un'autovettura che siano interessate a:

tutelare il proprio patrimonio in caso di danni materiali e diretti all'autovettura come incendio e furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, eventi naturali e catastrofali, kasko, danni ai vetri, imprevisti; proteggere il conducente da eventuali infortuni avvenuti durante la circolazione, ricevere assistenza legale o stradale in situazione di bisogno.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18% sul premio imponibile, al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all' Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com L' Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** Incendio, Furto, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Eventi Catastrofali E Kasko In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato nominano il proprio perito. Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indenizzabilità, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici. Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.